



COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

COPIA

DELIBERAZIONE N. **55**

in data: **28-12-2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1. - Pirola Rossano Vania	P		7. - Cattaneo Margherita	P	
2. - Gambirasio Giuseppe	P		8. - Ferrante Claudio Alessandro	P	
3. - Locatelli Claudia	P		9. - Pozzi Cinzia	P	
4. - Viscardi Matteo	P		10. - Carminati Alessandra	P	
5. - Pasinetti Valeria	A		11. - Mangili Roberto	P	
6. - Malvestiti Valentina	A		12. - Schmidhauser Maria Grazia	P	

Totale presenti **10**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Generale Sig.a **Locatelli D.ssa Cristiana** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Dott. Rossano Vania Pirola assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione riguardante: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione avente come oggetto:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

Data 22-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Locatelli D.ssa Cristiana



COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione riguardante: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e dell'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche, attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

Data 22-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Locatelli D.ssa Cristiana

Il Sindaco illustra i contenuti del presente punto all'OdG, inquadrando giuridicamente l'adempimento e le sue finalità.

Elenca le partecipazioni del Comune di Bottanuco al 31.12.2022, sia dirette che indirette

Dà evidenza che le partecipazioni possedute dal Comune di Bottanuco non necessitano di misure di razionalizzazione essendo compatibili con le finalità previste dalla legge.

Il Sindaco propone la conferma del mantenimento delle quote di partecipazioni detenute dal Comune di Bottanuco così come espone.

Al termine dell'esposizione, non essendoci ulteriori considerazioni, il Sindaco mette ai voti la seguente proposta di deliberazione nei contenuti di seguito riportati:

Proposta di deliberazione

Proponente: Responsabile Settore RAGIONERIA, CONTABILITA', BILANCIO

Referente Politico: Il Sindaco

OGGETTO	<i>Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.</i>
----------------	---

Richiamato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Considerato che:

-occorre ottemperare alle previsioni di cui al d.lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società partecipate), da ultimo integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ed in particolare all'art. 20, concernente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, il quale prevede, al comma 1, che «Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»;

-al successivo comma 2 precisa come sia necessario predisporre un piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino la ricorrenza dei seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4»;

-ai sensi del successivo art. 24 d.lgs. n. 175/2016 codesta Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29 settembre 2017, ha provveduto ad operare la prevista ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute;

- come disposto dall'art. 26, comma 11, del medesimo T.U., codesta Amministrazione comunale, con cadenza annuale, ha provveduto ad operare la razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20, da ultimo con deliberazione n. 52 del 28.12.2022, in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

-nel dettaglio, rispetto alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, l'art. 4, comma 1 del medesimo T.U. prevede che "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", mentre le amministrazioni possono, costituire società ovvero acquisire o mantenere partecipazioni in società, in via diretta od indiretta, "esclusivamente" per lo svolgimento di precise attività elencate nello stesso comma 2, ossia: la produzione di un servizio di interesse generale, la realizzazione di un'opera pubblica o la gestione di un servizio d'interesse generale in partenariato pubblico/privato, l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente partecipante, lo svolgimento di servizi di committenza, oppure la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione (quest'ultimo, ex art. 4, comma 3);

-dal combinato disposto dell'art. 4 e 20 del T.U. si evince, dunque, come non sia consentita la partecipazione in società prive di dipendenti o aventi un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, in società che nell'ultimo triennio abbiano registrato un fatturato sotto il milione di euro, in quelle che abbiano prodotto per quattro dei cinque anni antecedenti un risultato negativo (non nell'ambito della gestione di un servizio d'interesse generale), in quelle che svolgono attività similari ad altre partecipate, verosimilmente nell'ambito del medesimo Comune od Area vasta;

-ancora, ai sensi dell'art. 4 comma 5, primo periodo, è fatto divieto alle società c.d. strumentali (di cui all'art. 4, comma 2, lett. d)), controllate da enti locali, di costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società; tuttavia, si ritengano compatibili con le nuove norme in materia di partecipazioni societarie quelle società c.d. holding, ovvero società controllate da enti locali, aventi quale oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali;

Considerato altresì che:

- l'art. 30 del D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche detto TUSPL – testo unico dei servizi pubblici locali) ha definito per i Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, l'obbligo di effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

- la ricognizione dei servizi pubblici locali (s.p.l.) è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del TUSPL. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione ex art. 30 TUSPL, di ricognizione dei servizi, costituisce appendice della relazione ex art. 20 TUSPL, di ricognizione delle società;

- in sede di prima applicazione, la ricognizione dei servizi è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 201/2022, ossia entro il 31/12/2023;

- l'articolo 17 comma 5 del TUSPL, inoltre, prescrive che "L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione".

Valutate, pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione o che, di converso, non si renda necessario alcun aggiornamento;

Richiamati i contenuti della revisione periodica delle partecipazioni di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2022;

Accertato che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31.12.2022 è contenuto nelle schede allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed ha ad oggetto le seguenti società partecipate:

- Uniacque spa – partecipata direttamente
- Unica servizi spa – partecipata direttamente
- Hservizi spa – partecipata indirettamente tramite Unica Servizi spa
- Unica Sport SSD a r. l. – partecipata indirettamente tramite Unica Servizi spa
- G.Eco srl - partecipata indirettamente tramite Unica Servizi spa
- SABB srl - partecipata indirettamente tramite Unica Servizi spa
- Anita srl - partecipata indirettamente tramite Unica Servizi spa

Preso atto che, dall'esame della ricognizione effettuata, è emerso quanto segue:

- Uniacque spa è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 per la gestione in house del servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'Ambito della provincia di Bergamo per la durata di anni 30 decorrenti dal 1° gennaio 2017. Il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra la società d' A.T.O. è stato sottoscritto il 1° agosto 2006 e successivamente integrato il 4 giugno 2007. La gestione del servizio idrico integrato del Comune di Bottanuco è confluita in Uniacque spa in data 15 novembre 2019, a conclusione della trattativa tra Hidrogest spa e Uniacque spa conseguente alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5233/2016

Rilevato inoltre che

- con particolare riguardo ad Unica servizi S.p.A., l'odierno assetto della società e del gruppo alla medesima facente capo scaturisce dall'attuazione, in via progressiva, del piano di razionalizzazione concertato tra i Comuni soci e deliberato dall'assemblea dei soci in data 18 luglio 2017;

- in forza di tale piano, si è proceduto all'adeguamento statutario ed organizzativo di Unica Servizi S.p.A. al modello dalla holding "pura", avente quale esclusivo oggetto sociale la gestione delle partecipazioni societarie degli Enti locali soci, con la concentrazione dei rami operativi in capo alle società Linea Servizi s.r.l. e Hidrogest S.p.A., oggi Hservizi S.p.A., i cui statuti sono stati improntati al modello "in house", in funzione dell'espletamento di servizi in regime di affidamento diretto, in conformità alle previsioni ed adempimenti di cui agli artt. 5 e 192, D.Lgs. 50/2016;

- in coerenza con la suddetta riorganizzazione, nel corso del 2021, Unica servizi S.p.A. ha acquisito il controllo integrale della allora Linea servizi s.r.l., con l'acquisto delle residue quote dirette dei Comuni di Ponte San Pietro (13,33% del capitale sociale) e di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4,33% del capitale sociale);

- con particolare riferimento a Linea Servizi s.r.l., in coerenza con gli obiettivi posti nell'ambito della revisione ordinaria approvata con la richiamata deliberazione consiliare, l'assemblea straordinaria della società ha, in data 6 dicembre 2021, proceduto ad approvare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento al modello giuridico della società sportiva dilettantistica, nonché all'implementazione del controllo analogo congiunto da parte dei Comuni indirettamente soci (per il tramite della holding Unica servizi S.p.A.), nonché il mutamento della denominazione sociale in Unica sport società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata in sigla "UNICA SPORT SSD a R.L.";

- nel corso del corrente anno 2022 si è completato il processo di adeguamento di UNICA SPORT SSD a R.L., con la deliberazione, in sede di assemblea straordinaria tenutasi il 22 marzo 2022, della scissione parziale, a

favore della controllante Unica servizi S.p.A., del ramo d'azienda afferente alle partecipazioni societarie in G.eco s.r.l., Sabb S.p.A. ed Anita s.r.l.;

Rilevato, inoltre che

-con particolare riferimento ad Unica servizi S.p.A.:

- all'esito del mutamento ed adeguamento dello statuto societario, la società ad oggi risulta formalmente e di fatto, quale società holding volta esclusivamente al controllo delle partecipazioni;*
- tale attività si ritiene indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente e l'attività in questione è annoverata nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del TUSP, d.lgs. n. 175/2016, cosicché si ritiene pienamente legittima;*
- non si ritiene si versi in una delle specifiche ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016; di contro, si considera la partecipazione nella società in questione necessaria, soprattutto posta la strutturazione della medesima quale holding "pura";*
- per la stessa società, quale holding, rispetto al requisito del fatturato medio superiore al milione di euro nel triennio precedente, di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), si ritiene non si debba fare riferimento al bilancio della società, proprio in quanto holding pura, ma al bilancio del gruppo e/o delle società operative;*

-con particolare riferimento ad Hservizi S.p.A.:

- la società agisce secondo il modello "in house", per conto dei Comuni soci (per il tramite dalla holding Unica servizi S.p.A.) ed affidanti, perseguendo economie di scala favorite dall'operatività a livello sovracomunale, nei settori dell'efficientamento energetico, della "gestione calore", della pubblica illuminazione, dei servizi cimiteriali, della gestione di parcheggi pubblici, della gestione di impianti sportivi, della manutenzione di immobili e strade pubbliche, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;*
- la società governa impianti di produzione di energia elettrica (impianti fotovoltaici) a servizio di entità pubbliche ed in misura minore di soggetti privati;*
- in particolare, con riguardo alla tematica ambientale, cura l'attività di monitoraggio delle emissioni nell'ambito dei territori degli enti soci; così, in tal senso, la società ha installato centraline di monitoraggio in diversi comuni soci e intende, in esecuzione di un già stilato Piano operativo, potenziare tale innovativa ed importante attività in favore dei comuni;*
- pertanto, è interesse di questo ente mantenere la partecipazione nella suddetta società, oltre che utile, razionale ed efficiente affidare diversi servizi pubblici locali alla medesima secondo il modello in house, ad oggi impiegato rispetto alle due società operative del gruppo;*
- in relazione alla società in questione non sussistono, per quanto esposto, le criticità di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016;*

-con particolare riferimento a Unica Sport società sportiva dilettantistica a r.l. :

- la società Linea Servizi S.r.l (oggi s.s.d.) ha svolto sino all'anno 2019 una serie di servizi indispensabili per l'ente, in maniera efficiente e coerente con le esigenze del territorio, in particolare ha svolto servizi pubblici locali di interesse generale e si è sempre collocata nell'ambito delle partecipazioni consentite ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016;*
- lo statuto della società è stato modificato proprio al fine di ottemperare alle diverse previsioni di cui alla normativa in materia di società partecipate;*
- ai sensi dell'art. 20, stante la necessità di razionalizzare la partecipazione in società che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi partecipati dall'ente, la stessa società è stata in prima battuta coinvolta nella globale razionalizzazione di gruppo predetta, con cessione di ramo d'azienda in favore di HServizi S.p.A.;*
- nelle precedenti ricognizioni delle partecipazioni detenute da questo ente, si è ritenuto legittimo mantenere, in attesa della completa attuazione degli step riorganizzativi suddetti, la partecipazione nella medesima società;*
- successivamente, la società Linea servizi s.p.a. è stata trasformata in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata e ha acquisito la denominazione di "Unica Sport Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità limitata"; si è, in altri termini, proceduto ad una trasformazione della S.r.l. in una*

Società Sportiva Dilettantistica (s.s.d.) indirettamente detenuta dal Comune, per il tramite della holding Unica Servizi S.p.A.;

- la società possiede esperienza e personale funzionale rispetto ad una efficiente gestione di impianti e centri sportivi di proprietà dei Comuni soci;

- tale settore mostra una evidente difficoltà degli operatori economici privati nella gestione in maniera efficiente, efficace e duratura e l'apporto della società in questione, con possibilità di affidamento diretto ad opera dei comuni alla società, secondo il modello in house, consente una gestione di centri sportivi rispondente alle esigenze degli enti soci e delle collettività di riferimento;

- tale attività rientra nelle finalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016 posto il perseguimento di un servizio e un'attività di interesse generale e in favore della collettività, anche in termini di promozione dello sport, delle attività di aggregazione e volte al benessere fisico della persona;

- si rileva l'assenza di partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle indicata di gestione dei centri sportivi e promozione della pratica sportiva;

- da ultimo, si è disposta un'operazione di scissione parziale e proporzionale della "Unica Sport Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità limitata", soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unica Servizi S.p.A., in favore della beneficiaria e controllante Unica Servizi S.p.A., consistente nell'assegnazione alla beneficiaria del ramo d'azienda afferente l'attività di gestione di partecipazioni, con specifico riferimento alle quote detenuta dalla s.s.d. nella società "Anita S.r.l.", nella società "SABB - servizi ambientali bassa bergamasca S.p.A." e nella società "G.ECO S.r.l.";

- in relazione alla società in questione non sussistono, per quanto esposto, le criticità di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016;

-con riferimento alle società Anita s.r.l., SABB - servizi ambientali bassa bergamasca s.p.a., G.ECO s.r.l., il Comune detiene una partecipazione indiretta e minoritaria nelle suddette società, esclusivamente per il tramite della società holding che detiene rispettivamente il 3,626% del capitale sociale di Anita s.r.l., il 10,20% del capitale sociale di SABB s.p.a. e il 14,45% del capitale sociale di G.ECO s.r.l.; rispetto a tali società non si ravvisano duplicazioni di attività ai sensi dell'art. 4 del TUSP e in relazione alle società in questione non sussistono, per quanto esposto, le criticità di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016.

Dato atto, conseguentemente, dell'esito della ricognizione delle partecipazioni ai fini della razionalizzazione come segue:

<i>Società</i>	<i>Quota partecipazione</i>	<i>Esito della ricognizione</i>	<i>Conclusioni</i>
<i>Unica Servizi spa</i>	<i>4,79%</i>	<i>Mantenimento della partecipazione senza interventi</i>	<i>Si conferma quanto previsto nell'ambito delle precedenti ricognizioni: la partecipazione appare rispondente ai canoni di cui agli artt. 4 e 20 TUSP, poiché all'esito dell'adeguamento e mutamento dello statuto societario, Unica servizi spa risulta, formalmente e di fatto, quale società holding volta esclusivamente al controllo delle partecipazioni; tale attività si ritiene indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente e l'attività è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016</i>
<i>Hservizi spa</i>	<i>3,38%</i>	<i>Mantenimento della partecipazione senza interventi</i>	<i>La società agisce secondo il modello "in house" per conto dei Comuni soci ed affidanti, nei settori dell'efficientamento energetico, della gestione calore, della pubblica illuminazione, dei servizi cimiteriali, della manutenzione di immobili e strade pubbliche,</i>

			<p>...</p> <p><i>Si conferma quanto previsto nell'ambito delle precedenti ricognizioni, ovvero la necessità di mantenere la partecipazione nella società in questione.</i></p> <p><i>In relazione alla società in questione non sussistono, dunque, per quanto esposto, le criticità di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs 175/2016.</i></p>
<i>Unica Sport società sportiva dilettantistica a r.l.</i>	<i>3,94%</i>	<i>Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione</i>	<p><i>Le attività svolte da UNICA SPORT SSD a r.l. rientrano nel paradigma dei servizi pubblici locali, individuabili ed assumibili dagli enti locali, ai sensi dell'art. 112 T.U.EE.LL.. Si rileva l'assenza di partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle indicata di gestione dei centri sportivi e promozione della pratica sportiva.</i></p> <p><i>In relazione alla società in questione non sussistono, per quanto esposto, le criticità di cui all'art. 20, comma 2, d. lgs. n. 175/2016.</i></p>
<i>G.Eco srl</i>	<i>0,69%</i>	<i>Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione</i>	<p><i>La società agisce secondo il modello "in house" per conto dei Comuni soci ed affidanti, nei settori della gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.</i></p> <p><i>Si evidenzia la necessità di mantenere la partecipazione nella società in questione.</i></p> <p><i>In relazione alla società in questione non sussistono, dunque, per quanto esposto, le criticità di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs 175/2016.</i></p>
<i>Anita srl</i>	<i>0,17%</i>	<i>Mantenimento della partecipazione senza interventi</i>	<p><i>La società risulta di fatto qualificata come società holding come desumibile dall'oggetto sociale, ai sensi del quale "La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi di interesse economico generale. Il Comune detiene una partecipazione indiretta e minoritaria nella suddetta società, esclusivamente per il tramite della società holding Unica Servizi spa che detiene il 3,626% del capitale sociale di Anita s.r.l.</i></p> <p><i>L'attività risulta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016</i></p>
<i>SABB spa</i>	<i>0,48%</i>	<i>Mantenimento della partecipazione senza interventi</i>	<p><i>La società svolge attività di riduzione volumetrica degli scarti di legname.</i></p> <p><i>Il Comune detiene una partecipazione indiretta e minoritaria nella suddetta società,</i></p>

			<i>esclusivamente per il tramite della società holding Unica Servizi spa che detiene il 10,15% del capitale sociale di SABB spa</i>
<i>Uniacque spa</i>	<i>0,45%</i>	<i>Mantenimento della partecipazione senza interventi</i>	<i>La società è affidataria del servizio idrico integrato sino al 31.12.2036 ed è pertanto funzionale all'erogazione del servizio idrico integrato e della gestione delle infrastrutture e reti nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Bergamo. I bilanci sociali hanno sempre evidenziato risultati di esercizio in utile</i>

Rammentato che la ricognizione ordinaria anzidetta deve avvenire entro il 31 dicembre 2023, evidenziando i risultati conseguiti e trasmettendo la relazione alla struttura di cui all'art. 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D. Lgs 175/2016;

Viste le schede di rilevazione, redatte in conformità alle linee guida del MEF ed allegate al presente atto;

Ritenuto, altresì, di confermare, ex art. 30 e 17 T.U.S.P.L., il mantenimento dell'affidamento del servizio di illuminazione pubblica alla società in house HServizi spa, in ragione della positiva valutazione degli esiti dell'analisi economica e qualitativa del servizio, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione, analiticamente esposti nella relazione di cui alla Appendice allegata alla presente deliberazione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell'atto si è provveduto, a norma dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

Visti gli atti sopra richiamati;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267;

Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. , in merito alla competenza dell'organo deliberante;

PROPONE

Di prendere atto di quanto in premessa visto, richiamato ed illustrato, quale parte integrante nonché motivazione del presente atto.

Di approvare le risultanze della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bottanuco alla data del 31/12/2022 come descritte nelle schede di rilevazione, redatte in conformità alle linee guida del MEF ed allegate al presente atto.

Di approvare, per quanto sopra chiarito:

- Il mantenimento di Uniacque spa in quanto affidataria, per decisione unanime dell'ATO, della gestione in house del servizio idrico integrato
- Il mantenimento di Unica servizi spa. L'attività svolta dalla società è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016

- *Il mantenimento di Hservizi spa servizi spa. L'attività svolta dalla società è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016*
- *Il mantenimento delle partecipazioni UNICA Sport SSD a r. l. poiché le attività svolte dalla stessa rientrano nel paradigma dei servizi pubblici locali, individuabili ed assumibili dagli enti locali, ai sensi dell'art. 112 T.U.EE.LL..*
- *Il mantenimento delle partecipazioni in G.Eco srl poiché l'attività svolta dalla società è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016*
- *Il mantenimento delle partecipazioni in Anita srl poiché l'attività svolta dalla società è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016*
- *Il mantenimento delle partecipazioni in SABB spa srl poiché l'attività svolta dalla società è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016*

Di approvare l'Appendice ex art. 30 T.U.S.P.L. allegata alla presente deliberazione, relativa alla ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alle società in house e contenente la relazione della situazione gestionale del servizio illuminazione pubblica affidato dal Comune di Bottanuco a Hservizi S.P.A.

Di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio presso il MEF – Dip. Del Tesoro.

Di trasmettere la relazione ex art. 30 TISPL (Appendice) all'ANAC per la pubblicazione sul portale trasparenza SPL.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 in ragione della necessità di garantire il rispetto dei termini di trasmissione del presente deliberato ai competenti organi di controllo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000;

Visto il parere favorevole espresso sull'allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 10

favorevoli n. 10

contrari n. 0

astenuiti n. 0

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione riportata in narrativa.

Di prendere atto di quanto in premessa visto, richiamato ed illustrato, quale parte integrante nonché motivazione del presente atto.

Di approvare le risultanze della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bottanuco alla data del 31/12/2022 come descritte nelle schede di rilevazione, redatte in conformità alle linee guida del MEF ed allegate al presente atto.

Di approvare, per quanto sopra chiarito:

- Il mantenimento di Uniacque spa in quanto affidataria, per decisione unanime dell'ATO, della gestione in house del servizio idrico integrato
- Il mantenimento di Unica servizi spa. L'attività svolta dalla società è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016
- Il mantenimento di Hservizi spa servizi spa. L'attività svolta dalla società è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016
- Il mantenimento delle partecipazioni UNICA Sport SSD a r. l. poiché le attività svolte dalla stessa rientrano nel paradigma dei servizi pubblici locali, individuabili ed assumibili dagli enti locali, ai sensi dell'art. 112 T.U.EE.LL..
- Il mantenimento delle partecipazioni in G.Eco srl poiché l'attività svolta dalla società è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016
- Il mantenimento delle partecipazioni in Anita srl poiché l'attività svolta dalla società è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016
- Il mantenimento delle partecipazioni in SABB spa srl poiché l'attività svolta dalla società è annoverata e ritenuta pienamente legittima nell'ambito dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 175/2016

Di approvare l'Appendice ex art. 30 T.U.S.P.L. allegata alla presente deliberazione, relativa alla ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alle società in house e contenente la relazione della situazione gestionale del servizio illuminazione pubblica affidato dal Comune di Bottanuco a Hservizi S.P.A.

Di trasmettere la presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio presso il MEF – Dip. Del Tesoro.

Di trasmettere la relazione ex art. 30 TISPL (Appendice) all'ANAC per la pubblicazione sul portale trasparenza SPL.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti dando tempestiva indicazione agli uffici comunali preposti in ragione della necessità di garantire il rispetto dei termini di trasmissione del presente deliberato ai competenti organi di controllo

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 N. 267);

CON VOTI espressi in modo palese con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 10

favorevoli n. 10

contrari n. 0

astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

Delibera di C.C. n. 55 del 28-12-2023

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Rossano Vania Pirola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Locatelli D.ssa Cristiana



COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: protocollo@comune.bottanuco.bg.it PEC: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la deliberazione nr. 55 del 28-12-2023 avente ad oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., è pubblicata nel sito informatico di questo ente per quindici giorni consecutivi dal 17-01-2024 al 01-02-2024 .

La stessa diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs 267/2000 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità.

Addì, 17-01-2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
Pagnoncelli Giuseppina**

*Copia analogica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
del documento informatico sottoscritto digitalmente*